

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

Segreteria Generale

Roma, 4 ottobre 2017

Circolare n. 81/2017

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni.*

Il Consiglio Federale, in applicazione di quanto previsto dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro emanata il 1° dicembre 2016, avente ad oggetto "Società ed associazioni sportive dilettantistiche – Vigilanza – Indicazioni operative" che, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa rinvia, tra l'altro, alle "indicazioni fornite dalle singole Federazioni", nel tenere conto che:

- le associazioni sportive dilettantistiche, per la realizzazione dei propri programmi e per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi delle prestazioni di più collaboratori, ai quali sono erogati compensi, rimborsi, premi o indennità
- per le prestazioni riconducibili all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica il legislatore tributario ha previsto una disciplina fiscale di vantaggio
- l'art. 67 comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che taluni compensi (indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività



sportiva dilettantistica e/o a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale non professionale) erogati dalle FSN, dalle società e dalle ASD sono assimilati a redditi diversi e pertanto non assoggettabili a contribuzione fiscale e previdenziale

- per l'applicazione del regime agevolativo non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche ma il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal CONI (attraverso l'iscrizione delle ASD e SSD al registro delle società sportive del CONI)
- con l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009 è stato chiarito il concetto di "esercizio diretto di attività sportiva" precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva

ha, con propria delibera, identificato quali prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali delle società affiliate ed aderenti alla FIGH, aventi un profilo giuridico di natura non professionale, e pertanto assoggettate al regime fiscale agevolativo di cui all'art. 67 comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le seguenti qualifiche:

- Direttore Tecnico
- Allenatore/istruttore
- Preparatore fisico
- Atleta
- Video-analista
- Dirigente dell'associazione
- Team manager
- Direttore Sportivo
- Speaker
- Addetto alla segreteria
- Responsabile/addetto all'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione ed al marketing
- Educatore motorio
- Accompagnatore
- Addetto alla sicurezza

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco

